



Servizio Intercomunale di Polizia Locale

Comuni di Calvagese della Riviera – Muscoline
Sede: Calvagese della Riviera Piazza del Municipio nr. 12
Tel 030.601025 int. 06 Fax 030.6800150

Reg. Ord. Nr. 08/2022 – Ordinanza Sindacale 01/2022

OGGETTO: Disposizioni in materia di utilizzo in agricoltura di liquami e deiezioni animali, fanghi di depurazione.

IL SINDACO

Richiamati:

il **Decreto del 17/11/2021 - n. 15633** di Regione Lombardia nel quale sono identificati i Comuni della Lombardia dove è vietato, nell'anno campagna 2021-2022, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione;

la Relazione Tecnica – “CARICO DI AZOTO ZOOTECNICO – Anno 2021” allegata al citato decreto insieme all'elenco dei Comuni della Lombardia che indicano per ciascuno degli enti: zona di riferimento ai sensi della direttiva nitrati, carico di azoto potenziale da effluenti di allevamento;

preso atto che tali allegati riportano per Muscoline un carico di azoto pari a 232 kg N/ha/anno e per Calvagese della Riviera di 73 kg N/ha/anno;

Premesso che l'utilizzo dei liquami e delle deiezioni animali in agricoltura, nonché dei fanghi di depurazione, entro i limiti indicati dalla vigente normativa, è una pratica agronomica ammessa;

Rilevato tuttavia che essa va temperata con le esigenze di rispetto dell'ambiente e dei cittadini, coniugando le esigenze di conduzione dei fondi agricoli con quelle di limitare e, se è possibile eliminare gli effetti collaterali derivanti, quali ad esempio: odori molesti, formazione di paludamenti provocati dall'eccessivo spandimento di liquame nei campi ed interventi di spargimento in orari o condizioni atmosferiche non consone, possibile inquinamento delle falde acquifere;

Considerate:

la problematica di concentrazione dei nitrati nei pozzi comunali;

le indicazioni dell'Ente Gestore dei Servizi Idrici e dell'Asl competente, in merito al problema della concentrazione dei nitrati nei pozzi comunali, che consigliano di intervenire sull'attività di spandimento;

altresì che in ordine agli odori molesti e alle conseguenti implicazioni di carattere igienico ambientale sono pervenute diffuse e circostanziate lamentele da parte dei cittadini residenti;

Ritenuto di dover regolamentare compiutamente, su tutto il territorio comunale, le operazioni di spargimento e utilizzo agricolo dei liquami, deiezioni animali in genere e fertilizzanti di origine organica (compost), nonché dei fanghi di depurazione, a tutela dell'ambiente, delle acque e della salute dei cittadini;

Considerati:

l'incontro tenutosi lunedì 30 marzo 2015, presso la sala consiliare del Comune di Calvagese della Riviera, con i rappresentanti zonali delle associazioni di categoria e con gli agricoltori del territorio interessati all'attività di spandimento, con i quali sono stati concordati gli orari e le tempistiche di interrimento di cui appresso;

l'incontro tenutosi giovedì 16 dicembre 2021, presso la sala consiliare del Comune di Muscoline, con i rappresentanti zonali delle associazioni di categoria e con gli agricoltori del territorio interessati all'attività di spandimento, con i quali sono stati concordati gli orari e le tempistiche di interrimento di cui appresso;

Visto il D.Lgs. nr. 152 del 03.04.2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i;

Visto il D.M. 19.04.1999 (Codice di Buona Pratica Agricola);

Visto il Regolamento Locale di Igiene;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 11.10.2006 nr. 08/3297 (criteri di designazione e individuazione nuove aree vulnerabili);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 21.11.2007 nr. 8/5868 e s.m.i. in attuazione alla Direttiva Nitrati e del D.M. 7.04.2006;

Visto il decreto n.9977 del 28.10.2014 Direzione Generale Agricoltura - Regione Lombardia;

Vista la delibera di Giunta Regionale nr. XI/2893 avente per oggetto: *approvazione del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023*

Visto il decreto regionale nr. 14592 del 28.10.2021 avente per oggetto: *individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomia nella stagione autunno vernina 2021/2022 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016;*

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- A. E' VIETATO l'uso e lo spandimento dei **fanghi di depurazione**, in coerenza con quanto evidenziato dal decreto di Regione Lombardia n. 15633/2021;
- A.1 in deroga a tale divieto, le aziende agricole che volessero effettuare nel territorio comunale operazioni di spargimento e di utilizzo di fanghi di depurazione, sono tenute a presentare richiesta di autorizzazione preventiva presso l'Ufficio Polizia Locale almeno 30 (trenta) giorni antecedenti all'attività di distribuzione con l'indicazione di:
- luogo, data e ora del conferimento;
 - tipologia della sostanza conferita (scheda fornita dal produttore);
 - quantità di sostanza che verrà distribuita;
- B. Con decorrenza immediata, a tutte le aziende agricole che effettuano nel territorio comunale operazioni di spargimento ed utilizzo di **liquami e delle deiezioni derivanti dagli allevamenti intensivoozotecnici**, quindi anche della pollina, degli effluenti di allevamento e di tutti gli assimilabili, dei fertilizzanti di origine organica (compost, "terra euganea", ecc.), di osservare le sotto elencate modalità ed orari:
1. Da **novembre a febbraio**: divieti e deroghe come da *bollettino nitrati* emesso da ERSAF – Regione Lombardia;
 2. Nel periodo dal 1° settembre – 31° ottobre e 01° marzo – 31° maggio lo spandimento è consentito dalle ore 6.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 06.00 alle 11.00, eccetto eventuali giorni festivi infrasettimanali;
 3. Nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto lo spargimento è consentito dalle ore 5.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, sabato dalle ore 05.00 alle ore 10.00 eccetto eventuali giorni festivi infrasettimanali;
 4. A spargimento effettuato, l'interramento dovrà essere immediato ed in ogni caso

completato non oltre le 12 ore dall'inizio delle operazioni di distribuzione sull'appezzamento di terreno, come da direttiva nitrati, fatta eccezione delle colture in essere;

5. Lo spandimento su colture in atto, potrà essere effettuato solo nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 marzo.
- C. Tutti i materiali oggetto di spandimento ad uso di fertilizzazione agricola dovranno aver raggiunto un ottimale grado di maturazione;
 - D. Le concimaie e i depositi del materiale organico derivante dagli allevamenti zootecnici dovranno essere dotate di adeguate vasche a perfetta tenuta stagna;
 - E. Il trasporto dei materiali fertilizzanti su strada dovrà essere eseguito con appositi mezzi o rimorchi coperti a tenuta idonea ad impedire colate sulla strada. In caso di imbrattamento della sede stradale si dovrà procedere con l'immediata pulizia della stessa;
 - F. E' fatto obbligo agli allevatori il rispetto del protocollo sul trattamento delle latrine in funzione anti-odori e anti-mosche attraverso la messa in atto delle previste azioni di fresatura, larvicida e adulticida opportunamente documentate;
 - G. E' consentito l'accumulo temporaneo nei campi, ad una distanza comunque di almeno metri 150 dai centri abitati, per letami e per le lettiere degli allevamenti al termine del ciclo produttivo e raggiunta l'ottimale maturazione. Ciò è consentito solo:
 - se l'utilizzo è finalizzato all'utilizzazione agronomica;
 - in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi;
 - Non può essere ripetuto nello stesso luogo nella stessa annata agraria e in quella successiva,
 - H. E' consentito l'accumulo di materiali già maturi solo per il tempo **strettamente** necessario al loro spargimento: tali accumuli dovranno essere effettuati su terreni prossimi a quelli destinati a riceverli, ad almeno m. 200 (metri duecento) da pozzi ed edifici pubblici e m. 100 (metri cento) dai centri abitati e mt. 50 (metri cinquanta) dalle case sparse.
 - I. E' vietata l'utilizzazione agronomica di liquami a meno di 200 (duecento) metri di raggio rispetto al punto di captazione o di depurazione dei pozzi di acqua potabile;
 - J. Seppur autorizzati previo apposita comunicazione prevista al punto A.1, è vietata l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione a meno di 200 (duecento) metri di raggio rispetto al punto di captazione o di depurazione dei pozzi di acqua potabile.

I divieti di cui sopra integrano il divieto di distribuzione di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al D.M. 07.04.2006 (decreto Direzione Generale Agricoltura - Regione Lombardia nr. 14592 del 28.10.2021 avente per oggetto: *individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomia nella stagione autunno vernina 2021/2022*), salvo i successivi e diversi limiti e norme previste dalla normativa nazionale e regionale.

INFORMA

Salvo che il fatto costituisca reato più grave o violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera B), punti 1,2,3,4,5, nonché di cui alle lettere C), F), G), H), I) incorreranno in una sanzione amministrativa da un minimo di € 300,00 (trecento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille), conciliabili in via breve ai sensi della legge nr. 689/1981, in €. 333,33.

i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera A) e J) incorreranno in una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.000,00 (mille) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), conciliabili in via breve ai sensi della legge nr. 689/1981 in €. 1.666,66.

La violazione della lettera D) viene disciplinata dall'art.15 del D. Lgs. 285 del 30.04.1992.

Gli organi di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto alla popolazione mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune e trasmesso a:

- Servizio Intercomunale di Polizia Locale Calvagese della Riviera – Muscoline;
- Stazione Carabinieri competente territorialmente;
- Asl di Brescia;
- Alla Provincia di Brescia – settore ecologia;
- Alla Coldiretti di Brescia;
- Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Brescia;
- All'Unione Agricoltori di Brescia;
- Alle Aziende agricole comunali;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR, sezione staccata di Brescia, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Ai sensi della legge 241/90, si informa che il responsabile del procedimento è il sig. Stefano Dondelli, responsabile del servizio di Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, 02 marzo 2022

Il Sindaco

BENEDETTI Giovanni